



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEC

Réf. n° - Prot. n. 15537/Del
VI réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta 11/10/2017

Al Sindaco del Comune di
COURMAYEUR

Al Segretario dell'ambito territoriale
sovracomunale costituito tra i
Comuni di Courmayeur e Pré-Saint-
Didier

e, p.c., Al Presidente del Consiglio
permanente degli enti locali

Al Sindaco del Comune di
PRÉ-SAINT-DIDIER
facente parte dell'ambito territoriale
sovracomunale della convenzione ex
art. 19 l.r. 6/2014

Al Presidente dell'Unités des
Communes valdôtaines Valdigne-
Mont-Blanc

Al Presidente dell'Agenzia regionale
dei Segretari degli enti locali della
Valle d'Aosta

Oggetto: Elezioni comunali di Courmayeur del 26 novembre 2017: primi adempimenti degli organi neoeletti.

Considerato che con decreto del Presidente della Regione n. 608 in data 4 settembre 2017, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 26 settembre 2017, sono state indette per domenica 26 novembre 2017 le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Courmayeur, con eventuale turno di ballottaggio fissato per domenica 10 dicembre 2017, si ritiene opportuno, come di consueto, riassumere i primi adempimenti cui dovranno far fronte i nuovi organi comunali alla luce delle importanti modifiche legislative sopravvenute alle precedenti elezioni amministrative, svoltesi nell'anno 2012.

Département collectivités locales, secrétariat du Gouvernement et affaires préfectorales

Collectivités locales

Dipartimento enti locali, segreteria della Giunta e affari di prefettura

Enti locali

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +39 0165 274933
télécopie +39 0165 274904

11100 Aosta
Piazza della Repubblica, 15
telefono +39 0165 274933
telefax +39 0165 274904

FUNZIONARIO REFERENTE:

PATRIZIA VUILLERMIN (0165 274907)

INES FRAMARIN (0165 274909)

PEI: entilocali@regione.vda.it

PEC: eell_prefettura_vvff_protiv@pec.regione.vda.it
www.regione.vda.it

C.F. 80002270074

Occorre premettere, innanzitutto, che il Consiglio comunale ora in carica, dopo la pubblicazione da parte del Sindaco del manifesto recante il decreto del Presidente della Regione di convocazione dei comizi elettorali (da effettuarsi il 12 ottobre 2017, ossia 45 giorni prima della data fissata per le consultazioni elettorali), può adottare solo atti urgenti ed improrogabili (*art. 19, comma 1, l.r. 54/1998*).

La valutazione della sussistenza dei presupposti di “urgenza ed improrogabilità” compete al Consiglio stesso, che ne dovrà fornire idonea motivazione nell’atto. A tal fine si suggerisce di verificare se vi siano scadenze improrogabili fissate dalla legge o il rischio di un rilevante danno per l’Amministrazione in conseguenza della mancata adozione di un determinato atto. Per maggiori approfondimenti si rinvia alla nota di questa Struttura prot. n. 43490/DEL in data 27/12/2006¹, con la quale si diramava a tutti i Comuni il telexscritto trasmesso dal Ministero dell’Interno il 07/12/2006, recante per oggetto “*Art. 38, comma 5 del T.U.O.E.L. 267/2000. Limiti alla potestà deliberativa dei consigli comunali e provinciali durante la campagna elettorale. Applicabilità agli organi di gestione straordinaria. Quesiti.*”

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento è contenuta nelle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta.*), e 9 febbraio 1995, n. 4 (*Disposizioni in materia di elezioni comunali.*)², facendo riferimento per quest’ultima alle disposizioni applicabili ai Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

Il Consiglio comunale dovrà, inoltre, fare riferimento alle norme contenute nel proprio Statuto e nel proprio regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, purché coerenti con la vigente normativa regionale sopracitata.

ORGANI COMUNALI, PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI ED ASSUNZIONE DELLE RELATIVE CARICHE

Sulla base del vigente ordinamento comunale (*art. 18, l.r. 54/1998*), sono organi del Comune:

- il Consiglio comunale, composto da Sindaco, Vice Sindaco e 13 consiglieri comunali (*art. 2, comma 1, lett. a), della l.r. 4/1995*);
- la Giunta comunale;
- il Sindaco;
- il Vice Sindaco.

¹ Consultabile sul sito internet della Regione, nel canale tematico “Enti locali”, all’indirizzo http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=1017.

² Entrambe le leggi regionali sono reperibili sul sito internet della Regione (www.regione.vda.it), al canale tematico “Enti locali”, seguendo il percorso “Legislazione regionale/Ordinamento” per la l.r. 54/1998 e “Legislazione regionale/Elezioni e amministratori” per la l.r. 4/1995.

Il Sindaco, il Vice Sindaco ed i consiglieri comunali sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto.

Consiglieri comunali

I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione (*art. 19, comma 2, l.r. 54/1998*), che viene effettuata dal Presidente dell'ufficio della prima sezione elettorale il giorno successivo alla votazione (*artt. 62, comma 2, e 65, commi 1 e 4, l.r. 4/1995*), ossia:

- il **27 novembre 2017**, in caso di unico turno di votazione;
- l'**11 dicembre 2017**, qualora, in caso di parità di voti (*art. 53, comma 4, l.r. 4/1995*), si debba invece procedere ad un secondo turno di votazione.

Si rammenta in proposito che, ai sensi rispettivamente degli artt. 64 e 70 della l.r. 4/1995, un esemplare del verbale delle operazioni elettorali deve essere depositato nella segreteria del Comune (a disposizione di ogni elettore che ha diritto di prenderne conoscenza) e che il Sindaco neoeletto, entro 7 giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, deve pubblicare all'albo pretorio on-line i risultati delle elezioni e notificarli agli eletti.

Sindaco

Il Sindaco assume le proprie funzioni all'atto della sua proclamazione, che avviene negli stessi tempi sopra indicati per la proclamazione dei consiglieri comunali, essendo eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto (*artt. 25 e 27, comma 1, l.r. 54/1998*).

Vice Sindaco

Il Vice Sindaco assume le proprie funzioni all'atto della sua proclamazione, che avviene negli stessi tempi sopra indicati per la proclamazione dei consiglieri comunali, essendo eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto (*artt. 25 e 27, comma 1, l.r. 54/1998*).

Il Vice Sindaco è organo del Comune, assume di diritto la carica di assessore comunale e sostituisce il Sindaco, oltre che in caso di assenza o impedimento, anche in caso di cessazione di questi dalla carica, per qualsiasi causa (*artt. 18, 30 e 30ter, comma 1, l.r. 54/1998*).

Giunta comunale

La nuova Giunta comunale assume le sue funzioni dalla sua nomina da parte del Sindaco che deve darne comunicazione al Consiglio comunale nella sua prima seduta (*artt. 22, comma 2, e 19quater, comma 5, l.r. 54/1998 - art. 20 Statuto comunale*).

PRIMI ADEMPIMENTI DEI NEOELETTI ORGANI COMUNALI

1. CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA CONSILIARE

La prima seduta del Consiglio è convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione (art. 19quater, comma 1, l.r. 54/1998), ed è convocata e presieduta dal Sindaco neoeletto (art. 19quater, comma 2, l.r. 54/1998).

In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva con proprio atto o mediante la nomina di un commissario ad acta (art. 19ter, comma 2, l.r. 54/1998).

Con riferimento alla previsione di cui al primo comma dell'art. 19quater della l.r. 54/1998, di contenuto analogo al primo comma dell'art. 40 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 17 febbraio 2006, n. 640, ha chiarito che il termine entro il quale deve tenersi la prima seduta del Consiglio comunale *“non è perentorio ma è chiaramente solo acceleratorio, rivolto com'è a far effettuare, con la maggiore sollecitudine possibile, i primi adempimenti del consiglio comunale, stabiliti dall'art. 41 del D.Lgs. 267 del 2000, perché questo possa entrare quanto prima nel pieno delle sue funzioni (anche attraverso le commissioni consiliari da nominare nella prima seduta). L'art. 40, comma 1, non conferisce espressamente carattere di perentorietà al termine in questione né tale carattere può desumersi in via d'interpretazione, giacché, a parte la considerazione ora espressa, è evidente che la norma impone incombenze ineludibili e quindi da ottemperare anche oltre il predetto termine (salvo che non si voglia determinare lo scioglimento del consiglio comunale).”*

2. ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA PRIMA SEDUTA (ART. 19QUATER L.R. 54/1998)

2.1 Esame della condizione degli eletti

Ai sensi dell'art. 19quater, comma 3, della l.r. 54/1998, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti, tenendo conto anche delle modalità eventualmente stabilite nel regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

Ove il Consiglio ometta di provvedere agli adempimenti di cui sopra, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva con proprio atto o mediante la nomina di un commissario ad acta (art. 19quater, comma 4, l.r. 54/1998).

Le cause di contestazione della condizione degli eletti sono le seguenti:

▪ ***Incandidabilità***

Le cause di incandidabilità sono previste dall'art. 14bis della l.r. 4/1995, che rinvia anche all'art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*), nel quale è disposto, al comma 3, che l'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità di cui al comma 1 è nulla e che l'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 235/2012 spetta alla Commissione elettorale circondariale, ufficio preposto all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellare dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 10 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente all'ammissione delle candidature, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti.

Qualora, invece, la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle elezioni, il Consiglio comunale, dopo averne ricevuto comunicazione, dovrà prendere atto, in sede di convalida, dell'intervenuta sospensione o decadenza, operanti entrambe di diritto ai sensi rispettivamente degli articoli 11 e 10 del d.lgs. 235/2012, procedendo, ove possibile, o alla sostituzione temporanea (*art. 19bis, c. 5, l.r. 54/1998*) o alla surrogazione dell'eletto (*art. 19bis, c. 2, l.r. 54/1998*).

▪ ***Ineleggibilità***

Le cause di ineleggibilità sono stabilite, per quanto riguarda i componenti del Consiglio, dall'art. 15 della l.r. 4/1995, che al comma 1 ne declina in 14 punti le diverse fattispecie.

Si rammenta inoltre che, in questa prima fase di esame della condizione degli eletti, il Consiglio deve verificare la sussistenza o meno delle ulteriori cause di ineleggibilità previste:

- a) dall'art. 9, comma 1, della l.r. 4/1995, secondo cui non può essere eletto Sindaco o Vice Sindaco il ministro di culto e chi ha il coniuge, ascendenti, discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione comunale il posto di Segretario comunale, che ora deve essere identificato nel segretario dell'ambito territoriale sovracomunale, costituito ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane.*);
- b) dall'art. 30bis della l.r. 54/1998, che dispone una limitazione dei mandati del Sindaco che abbia già ricoperto per più mandati consecutivi, a far data dal 28 maggio 1995 (*vedi art. 48, comma 3, della l.r. 1/2015*), la carica di Sindaco, anche in Comuni diversi, stabilendo quanto segue:
- b.1) chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, né a quella di Vice Sindaco o di assessore. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie (*comma 2*);
- b.2) chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, né a quella di Vice Sindaco o di assessore. È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie (*comma 3*).

A tal proposito si fa presente che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass. Civ., sez. I, n. 11895/2006), tali fattispecie si configurano come una causa di ineleggibilità, e non già di incandidabilità, che deve essere vagliata dal Consiglio comunale nella sua prima seduta; tale verifica, peraltro, deve essere effettuata non più solamente nei confronti del Sindaco neoeletto, come disponeva la normativa previgente, ma anche del neoeletto Vice Sindaco, atteso che, a seguito delle modificazioni apportate dalla legge regionale 19 gennaio 2015, n. 1 (*Modificazioni alle leggi regionali 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), e 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).*), il Sindaco soggetto alla limitazione dei mandati non è immediatamente rieleggibile non solo alla carica di Sindaco, ma neppure a quella di Vice Sindaco.

Ciò premesso, a seconda della causa di ineleggibilità che dovesse eventualmente accertare, il Consiglio comunale dovrebbe:

- in caso di ineleggibilità preesistente all'elezione, non rimossa entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature, procedere immediatamente alla dichiarazione di decadenza dell'eletto e alla conseguente sostituzione, ove possibile, ai sensi dell'art. 19bis della l.r. 54/1998;

- in caso di ineleggibilità sopravvenuta nel periodo intercorrente tra l'elezione e la seduta di convalida, instaurare la procedura di cui all'art. 19 della l.r. 4/1995 (salvo il caso di avvenuta rimozione della causa ostativa da parte dell'eletto).

▪ **Incompatibilità**

Le cause di incompatibilità sono stabilite, per quanto riguarda i componenti del Consiglio, dall'art. 16 della l.r. 4/1995, che al comma 1 ne declina in 7 punti le diverse fattispecie.

Oltre a queste si rammenta che il Consiglio, in sede di convalida degli eletti, deve verificare la sussistenza o meno dell'ulteriore causa di incompatibilità prevista dall'art. 9, comma 2, della l.r. 4/1995, secondo cui non può ricoprire la carica di Sindaco o Vice Sindaco colui che ha il coniuge, ascendenti, discendenti, parenti o affini fino al secondo grado che siano appaltatori di lavori o di servizi comunali o in qualunque modo loro fidejussori.

Ciò premesso, qualora venisse riscontrata una causa di incompatibilità esistente al momento dell'elezione o sopravvenuta ad essa, il Consiglio comunale dovrebbe instaurare la procedura di contestazione di cui all'art. 19 della l.r. 54/1998 (salvo il caso di caso di avvenuta rimozione della causa ostativa da parte dell'eletto).

2.2. Giuramento da parte del Sindaco e del Vice Sindaco davanti al Consiglio comunale di osservare lealmente la Costituzione e lo Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta (art. 27, l.r. 54/1998).

Il Sindaco ed il Vice Sindaco, che assumono le proprie funzioni all'atto della proclamazione degli eletti, prestano giuramento nella seduta di insediamento del Consiglio.

Si rammenta in proposito che il Sindaco assume, dall'atto della proclamazione, tutte le sue funzioni, ivi comprese quelle di ufficiale di governo, e che il giuramento non è più, da tempo, presupposto per l'assunzione delle funzioni connesse al mandato elettivo³.

2.3. Approvazione degli indirizzi generali di governo (art. 19quater, comma 5, l.r. 54/1998).

Successivamente, la seduta prosegue con l'approvazione degli indirizzi generali di governo.

³ Il Ministero dell'Interno (Direzione generale dell'amministrazione civile – Direzione centrale delle autonomie), con circolare n. 3/99 in data 30 giugno 1999, ha precisato che “Il giuramento del sindaco - già nel pieno dei suoi poteri e funzioni - dinanzi al consiglio comunale va considerato come adempimento solenne, che individua nel rispetto alla Costituzione il parametro fondamentale dell'azione dell'organo di vertice dell'amministrazione. Non può condizionare l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, che possono essere tutte legittimamente svolte sin dalla data della proclamazione.”. In tal senso vedasi anche la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 31 luglio 2006, n. 4694, nella quale si ribadisce che “il giuramento non è (rectius “non è più”; v. al riguardo i precedenti sistemi delineati dall'art. 150 del t.u. com. prov. 1915 e l'art. 36, comma 6, della L. n. 142/1990) “la condizione per l'assunzione delle funzioni”.”.

Si rammenta, al riguardo, che la mancata approvazione degli indirizzi generali di governo da parte del Consiglio comunale, entro trenta giorni dalla proposta del Sindaco, costituisce una delle cause di scioglimento del Consiglio stesso, come previsto al punto 5) della lettera c) del comma 1 dell'art. 70 della l.r. 54/1998.

2.4. Comunicazione al Consiglio, da parte del Sindaco, della composizione della Giunta, ai sensi dell'art. 20, comma 2, dello Statuto comunale (art. 19quater, comma 5, l.r. 54/1998).

L'art. 20 dello Statuto comunale prevede espressamente che la Giunta sia nominata dal Sindaco.

In ordine ai termini concessi al Sindaco per comunicare al Consiglio comunale la composizione della Giunta, si osserva che tale adempimento deve essere espletato nella prima seduta del Consiglio comunale, e pertanto nei termini previsti dall'art. 19quater, comma 1, della l.r. 54/1998. A tal proposito si rileva che l'art. 20, comma 2, dello Statuto comunale dovrebbe essere adeguato alla succitata previsione di legge in quanto prevede un termine superiore.

Relativamente al numero dei componenti della Giunta si rimanda all'art. 22 della l.r. 54/1998 e allo Statuto comunale, richiamando inoltre quanto previsto al comma 1bis del succitato articolo affinché sia garantita la presenza di entrambi i generi qualora, nella lista che è risultata vincitrice, siano eletti consiglieri del genere meno rappresentato per almeno il 15% degli eletti, salvo il caso in cui almeno un appartenente al genere meno rappresentato sia stato eletto alla carica di Sindaco o di Vice Sindaco.

Si richiama l'attenzione sulle disposizioni di cui all'art. 30bis, commi 2 e 3, della l.r. 54/1998, secondo cui chi ha ricoperto per due o tre mandati consecutivi la carica di Sindaco, nei Comuni con popolazione rispettivamente superiore a 15.000 abitanti o sino a 15.000 abitanti, non è immediatamente rieleggibile alla carica di assessore.

Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma 6, della l.r. 54/1998, non possono far parte della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini di primo grado del Sindaco e del Vice Sindaco.

Come previsto al punto 4) della lettera c) del comma 1 dell'art. 70 della l.r. 54/1998 la mancata nomina della Giunta da parte del Consiglio comunale, entro trenta giorni dalla proposta del Sindaco, comporta lo scioglimento del Consiglio stesso.

2.5. Elezione da parte del Consiglio della Commissione elettorale comunale (art. 19quater, comma 6, e art. 21, comma 2, lettera c), l.r. 54/1998).

Il Consiglio, nella prima seduta, deve eleggere tra i propri componenti la Commissione elettorale comunale, secondo le regole disposte dalla normativa statale vigente (D.P.R. 223/1967).

3. ALTRI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO

3.1. Nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni (art. 21, comma 2, lett. o), l.r. 54/1998).

Benché l'articolo 21, comma 2, lett. o), della l.r. 54/1998 non preveda alcun termine per le nomine in oggetto, si fa presente che, qualora la durata dell'ente, organismo o commissione sia connessa alla durata del Consiglio comunale, è opportuno che la nomina dei rappresentanti intervenga entro 45 giorni dalla scadenza del precedente mandato, in modo da evitare la decadenza degli organi e la conseguente nullità degli atti eventualmente adottati dagli stessi. Si ritiene, infatti, che alla fattispecie si debba applicare l'articolo 2 del decreto-legge 16/05/1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15/07/1994, n. 444, il quale prevede che gli organi amministrativi svolgano le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata e che entro tale termine debbano essere ricostituiti. Qualora non siano costituiti entro la scadenza, l'articolo 3 consente che detti organi siano prorogati per un massimo di 45 giorni durante i quali possono adottare solo atti di ordinaria amministrazione, nonché atti urgenti ed indifferibili. Decorso il periodo di proroga di 45 giorni gli organi non ricostituiti decadono ed ogni atto eventualmente adottato dagli stessi è nullo, così come stabilito dall'articolo 6.

Resta inteso che, qualora la durata dell'ente, organismo o commissione non sia collegata alla durata della legislatura, il termine dei 45 giorni per la nomina dei rappresentanti del Consiglio comunale decorre dalla data di scadenza dell'incarico presso l'ente, organismo o commissione.

3.2. Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune, a cui dovrà provvedere il Sindaco ai sensi dell'art. 26, commi 5 e 6, della l.r. 54/1998 e dell'art.-25, comma 1, lettera t), dello Statuto comunale.

L'articolo 26 della l.r. 54/1998 stabilisce, al comma 5, che la nomina dei rappresentanti del Comune sia effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio o dalla Giunta comunale, qualora tale competenza non sia espressamente attribuita dalla legge al Consiglio comunale, e al comma 6, che le designazioni dei rappresentanti del Comune, previste per legge, debbano essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del Sindaco, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Atteso che lo Statuto di codesto Comune pare disporre, seppur implicitamente con la previsione di cui all'art. 25, comma 1, lett. t), la competenza del Consiglio comunale relativamente alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune (art. 21, comma 3, lettera j), l.r. 54/1998), si suggerisce di inserirne l'oggetto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare o in quella immediatamente successiva, onde permettere l'osservanza del predetto termine da parte del Sindaco. Nulla vieta, ovviamente, che il Consiglio comunale neoeletto possa confermare gli indirizzi già deliberati dal precedente Consiglio.

Si ritiene opportuno segnalare, a tal proposito, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 28 gennaio 2005, n. 178, che ha sancito *“la regola, di portata generale (e prevalente sulle norme statutarie anteriori dei diversi enti, aziende e istituzioni, che eventualmente stabilissero in senso difforme), secondo cui le nomine e le designazioni di rappresentanti delle Amministrazioni locali presso altri Enti, rispettivamente di competenza del Sindaco e del Presidente della Provincia, devono considerarsi di carattere fiduciario, nel senso che riflettono il giudizio di affidabilità espresso attraverso la nomina, ovvero la fiducia sulla capacità del nominato di rappresentare gli indirizzi di chi l'ha designato, orientando l'azione dell'organismo nel quale si trova ad operare in senso quanto più possibile conforme agli interessi di chi gli ha conferito l'incarico”*, con la conseguenza che *“la cessazione del mandato del Sindaco e del Presidente della Provincia e lo scioglimento del Consiglio comunale finiscono con il travolgere tutte le nomine effettuate durante il mandato elettivo.”*

3.3. Nomina dei rappresentanti del Comune, per i casi in cui sia la legge ad attribuirne la competenza al Consiglio comunale (art. 26, comma 5, l.r. 54/1998).

Qualora si presenti il caso, si ribadisce quanto detto al punto 3.2 relativamente al termine dei 45 giorni entro cui deve intervenire la nomina ed al fine di assicurarne il rispetto si consiglia l'inserimento dell'oggetto nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale o di quella immediatamente successiva.

Per la disciplina di dettaglio si rinvia al regolamento adottato dal Comune per il funzionamento del Consiglio comunale.

3.4 Elezione dei revisori dei conti.

In conformità con quanto stabilito dall'art. 21bis della l.r. 54/1998 ed ai sensi dell'art. 64, commi 1 e 2, del titolo VIII⁴ del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (*Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta*), l'organo di revisione economico-finanziaria è eletto dal Consiglio comunale e la sua durata corrisponde a quella dell'organo che lo ha eletto.

⁴ applicabile agli enti locali fino all'adeguamento della disciplina regionale ai principi fondamentali di cui alla normativa statale vigente in materia, come previsto dall'articolo 31, comma 5, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali.*).

Il comma 4 dell'art. 64 del succitato regolamento stabilisce, inoltre, che "l'organo di revisione è rieleggibile per una sola volta e rimane in carica fino alla nomina del nuovo organo di revisione, che deve comunque avvenire entro sessanta giorni dalla cessazione dell'incarico del precedente organo".

Onde rispettare il termine appena richiamato, si suggerisce di provvedere quanto prima all'elezione dell'organo di revisione, iscrivendo il relativo oggetto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare o di quella immediatamente successiva.

Si rammenta altresì che, ai sensi dell'art. 69, comma 3, del r.r. 1/1999, con il medesimo atto di nomina l'ente deve stabilire sia il compenso da corrispondere all'organo di revisione, nell'ambito dei limiti massimi fissati, in conformità ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 69, da un'apposita deliberazione della Giunta regionale, sia le eventuali maggiorazioni. Tali limiti, attualmente, sono stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1426 del 19 maggio 2006⁵.

A tal proposito si richiama, altresì, l'attenzione sulle indicazioni già fornite, con e-mail del 15 febbraio 2017, in merito all'applicabilità, anche per l'anno 2017, della riduzione del 10% del compenso spettante all'organo di revisione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività.*), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a seguito della proroga di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (*Proroga e definizione di termini.*), convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

3.5 Rideterminazione delle indennità e dei gettoni di presenza.

Come previsto dall'art. 11, comma 2, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (*Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17*), in caso di rinnovo elettorale è consentito, per l'anno in corso, rideterminare, per gli Amministratori neoeletti, gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza già stabiliti, ai sensi della legge regionale 30 marzo 2015, n. 4 recante "*Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta.*", con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi annualmente, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

3.6. Ulteriori adempimenti.

Per ulteriori adempimenti il cui termine potrebbe essere correlato alla prima seduta del neoeletto Consiglio comunale, quali ad esempio la dichiarazione di appartenenza

⁵ Consultabile sul sito Internet della Regione (www.regione.vda.it) nel canale tematico "Enti Locali", seguendo il percorso "Comunicazioni/Contabilità/Revisore dei conti".

dei consiglieri ad un gruppo consiliare e la costituzione stessa dei gruppi consiliari, si rimanda al regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

Infine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si rammentano alcuni ulteriori adempimenti di competenza del Consiglio comunale, anche se non obbligatoriamente della prima seduta:

- a) **nomina, come previsto dall'art. 12, c. 1, lett. k) dello Statuto di codesto Comune, della Commissione edilizia di cui all'art. 55 della l.r. 6 aprile 1998, n. 11** *“Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta.”*; al riguardo si rammenta che le attività relative alle pratiche edilizie rientrano tra le funzioni ed i servizi comunali da gestire, ai sensi art. 19 della l.r. 6/2014, a livello di ambito territoriale sovracomunale, mediante convenzione tra Comuni;
- b) **nomina della Commissione di biblioteca**, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 13 della legge regionale 17 giugno 1992, n. 28 *(Istituzione del Sistema bibliotecario regionale e nuove norme in materia di biblioteche regionali, comunali o di interesse locale. Abrogazione di leggi regionali.)*; in proposito si rammenta che la gestione della biblioteca rientra tra le funzioni ed i servizi comunali da gestire, ai sensi dell'art. 19 della l.r. 6/2014, a livello di ambito territoriale sovracomunale, mediante convenzione tra Comuni.

4. ALTRI ADEMPIMENTI DEL SINDACO

Oltre agli adempimenti di cui ai punti precedenti, tra gli altri compiti del Sindaco neoeletto, trattandosi di Comune che ha assunto la responsabilità dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali ai sensi della l.r. 6/2014 (cd. Comune capofila), si rammentano, ad ogni buon fine, i seguenti:

4.1. Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi (art. 26, comma 7, l.r. 54/1998).

Si precisa, in generale, che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37 e 39 dell'“*Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta*” (prot. n. 616 del 13/12/2010), gli incarichi dei Responsabili degli uffici e dei servizi possono essere conferiti per un periodo massimo non superiore a 3 anni e cessano alla loro naturale scadenza, fatta salva la possibilità di revoca prevista al comma 3 del succitato art. 37 ed agli art. 19 dei vigenti Regolamenti comunali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Courmayeur e Pré-Saint-Didier (di contenuto analogo all'art. 19 del modello di regolamento predisposto dal CELVA⁶).

⁶ Consultabile sul sito internet del CELVA all'indirizzo <http://www.celva.it/datapagec.asp?id=826&l=1> .

Va ricordato, tuttavia, che nel caso di specie i Regolamenti comunali sopra richiamati prevedono entrambi, al comma 4 dell'art. 14, che detti incarichi non possono avere durata superiore a quella dell'organo che li ha conferiti.

Di conseguenza, il Sindaco neoeletto dovrà provvedere alla nomina dei nuovi responsabili degli uffici e dei servizi dell'ambito sovracomunale, previa convocazione della Conferenza dei Sindaci - eventualmente rinnovata nei suoi componenti - per l'acquisizione del parere vincolante della stessa, come previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 2, e 24, comma 1, della convenzione-quadro sottoscritta dai due Comuni, in osservanza al punto 3 del disciplinare allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 193 in data 13 febbraio 2015, recante *"Individuazione degli ulteriori contenuti obbligatori, rispetto a quelli previsti al comma 2 dell'art. 104 della l.r. 54/1998, delle convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali relativi agli ambiti di attività individuati dall'art. 19 della l.r. 6/2014, come previsto dall'art. 20 della stessa legge"*⁷.

4.2. Incarico del segretario dell'ambito territoriale sovracomunale (artt. 2 e 5 della l.r. 10/2015, art. 3 della l.r. 46/1998, e art. 18 del regolam. reg. 4/1999).

Per effetto del combinato disposto degli artt. 2, comma 2bis e 5, comma 4, della legge regionale 8 maggio 2015, n. 10 (*Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane).*), dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta.*) e dell'art. 18, comma 4, del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (*Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta.*), l'incarico di segretario dei Comuni convenzionati ai sensi dell'art. 19 della l.r. 6/2014, conferito nel 2015 con provvedimento del Sindaco del Comune capofila, cessa a seguito del termine del mandato anche di uno solo dei Sindaci dei Comuni convenzionati.

Di conseguenza, il Sindaco neoeletto dovrà provvedere alla nomina del nuovo segretario dell'ambito territoriale sovracomunale, previa convocazione della Conferenza dei Sindaci - eventualmente rinnovata nei suoi componenti - per l'acquisizione del parere vincolante della stessa, come previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 2, e 23, comma 1, della convenzione-quadro stipulata dai due Comuni, in osservanza al punto 3) del disciplinare allegato alla succitata DGR 193/2015.

Per maggiori informazioni riguardo alla procedura per il conferimento del nuovo incarico di segretario si rinvia alla deliberazione dell'Agenzia dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta n. 16/2016, recante ad oggetto *"Segreterie nell'ambito delle nuove forme*

⁷ Consultabile sul sito internet della Regione, nel canale tematico "Enti locali" all'indirizzo http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=1955.

associative tra enti locali di cui alla legge regionale n. 6/2014 - procedura per il conferimento degli incarichi di segretario.”⁸.

Si rammenta che il segretario in servizio, fatto salvo il caso di conferma o di nuovo incarico al medesimo, continuerà ad esercitare le proprie funzioni fino al conferimento del nuovo incarico ad altro soggetto.

Trattandosi di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, si richiama, inoltre, l'attenzione sul decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*) che ha dettato una specifica disciplina in materia di inconferibilità ed incompatibilità di detti incarichi, della quale gli enti interessati dovranno eventualmente tenere conto, ove ne ricorrano i presupposti. A tal proposito, si rinvia alle indicazioni fornite da questa Struttura con note prot. n. 13652/del in data 15 maggio 2013, prot. n. 22777/del in data 29 agosto 2013 e prot. n. 14997/del in data 15 settembre 2016⁹.

4.3. Verifica straordinaria di cassa

Ai sensi dell'art. 224 del d.lgs. 267/2000¹⁰, a seguito del mutamento della persona del Sindaco occorre provvedere ad effettuare una verifica straordinaria di cassa, alle cui operazioni devono intervenire il Sindaco cessante ed il Sindaco neoeletto, nonché il segretario, il responsabile del servizio finanziario ed il revisore contabile.

4.4. Eventuali deleghe.

Si fa, inoltre, presente che il Sindaco:

- ai sensi dell'art. 26, comma 8bis, della l.r. 54/1998, può delegare funzioni proprie al Vice Sindaco e agli assessori;
- ai sensi dell'art. 12, comma 1, della l.r. 6/2014, in caso di assenza o impedimento temporaneo, può delegare il Vice Sindaco a rappresentarlo nella singola seduta della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc.

Sempre in materia di deleghe del Sindaco si richiama la nota di questa Struttura prot. n. 16114/DEL in data 27 maggio 2010, recante ad oggetto “*Validità delle deleghe delle funzioni di ufficiale di stato civile e ufficiale di anagrafe*”¹¹, nella quale si rammentano gli

⁸ Consultabile sul sito internet dell'Agenzia all'indirizzo <http://www.albosegretarivda.it/atti.asp?id=13&l=1&n=221&p=1>.

⁹ Consultabili sul sito internet della Regione, nel canale tematico "Enti locali" agli indirizzi http://www.regione.vda.it/enti_locali/cartella_i.asp?pk_cartelle=385 e http://www.regione.vda.it/enti_locali/cartella_i.asp?pk_cartelle=435.

¹⁰ Articolo applicabile agli enti locali valdostani per effetto dell'art. 28, comma 1, della l.r. 19/2015.

¹¹ Consultabile sul sito internet della Regione, nella sezione “Enti locali/Comunicazioni/Personale/Altro”, all'indirizzo http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=1302.

orientamenti del Ministero dell'Interno in base ai quali, al cambiamento della persona del Sindaco non è necessario rinnovare le deleghe di ufficiale di stato civile e di ufficiale di anagrafe conferite ai dipendenti e ai segretari degli enti locali, salva diversa volontà del Sindaco in merito al soggetto da delegare.

5. ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE AI PRIMI ADEMPIMENTI

Tra le attività connesse ai sopra declinati primi adempimenti obbligatori successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale, si segnalano in particolare:

- gli obblighi di trasparenza concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali ai sensi della normativa vigente, ed in particolare dell'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.*), così come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97¹², il quale prevede che la pubblicazione avvenga entro tre mesi;
- l'obbligo di verificare la sussistenza dei requisiti di candidabilità di cui all'art. 10, comma 1, del d.lgs. 235/2012 in capo a tutti i soggetti, la cui elezione o nomina è di competenza di uno qualsiasi dei nuovi organi comunali, tenuto conto che in mancanza di detti requisiti l'eventuale elezione o nomina è nulla (*art. 10, commi 2 e 3, d.lgs. 235/2012*).

6. EVENTUALI SITUAZIONI PARTICOLARI IN CORSO DI MANDATO

Infine, benché la materia non interessi i primi adempimenti degli organi neoeletti, oggetto di questa comunicazione, si ritiene opportuno aggiungere, in questa sede, anche alcune informazioni utili per altre particolari situazioni che si potrebbero eventualmente verificare nel corso del mandato:

a) Decadenza degli amministratori comunali.

Oltre che in sede di convalida degli eletti, da effettuarsi nella prima seduta consiliare, gli amministratori comunali possono essere dichiarati decaduti a conclusione della procedura di contestazione delle cause di ineleggibilità sopravvenute ed incompatibilità disciplinata dall'art. 19 della l.r. 4/1995.

Le deliberazioni di decadenza sono adottate dal Consiglio comunale d'ufficio o su istanza di qualunque cittadino elettore del Comune o del Presidente della Regione (*art. 19, comma 7, l.r. 4/1995*).

¹² Vedasi anche le determinazioni dell'ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 e n. 241 dell'8 marzo 2017; quest'ultima esclude, tra l'altro, l'obbligo di pubblicazione di cui all'art.14, c.1, lett. f) (cd. dati reddituali), del d.lgs. 33/2013 relativamente ai Comuni con popolazione inferiore ai 15.000, per quanto attiene ai titolari di incarichi sia politici sia dirigenziali.

Contro la deliberazione del Consiglio comunale è ammesso ricorso al Tribunale Ordinario di Aosta (*art. 19, comma 5, l.r. 4/1995*).

La decadenza può altresì essere promossa in prima istanza, da qualsiasi cittadino elettore del Comune, dal Presidente della Regione o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al Tribunale Ordinario di Aosta, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al Sindaco (*art. 19bis, l.r. 4/1995*).

Qualora un seggio di consigliere comunale si renda vacante, il Consiglio procede alla copertura dello stesso, nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento, e comunque non oltre trenta giorni dalla vacanza del seggio, attribuendolo, ove possibile, al candidato della stessa lista che ha riportato la maggiore cifra individuale dopo l'ultimo eletto (*art. 19bis, commi 1 e 3, l.r. 54/1998*).

Si fa presente, al riguardo, che il consigliere surrogante non può essere convocato per la seduta consiliare in cui si procede alla surroga, in quanto il medesimo entra in carica, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 della l.r. 54/1998, non appena il Consiglio adotta la delibera di surrogazione (*C.d.S., sez. V, 3 febbraio 2005, n. 279*).

Si richiama, infine, l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 17 della l.r. 4/1995, ai sensi della quale non costituiscono cause di ineleggibilità o incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti ad amministratori del Comune in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento, in connessione con il mandato elettivo. Appurato che per "statuto o regolamento" s'intendono quelli del Comune e non quelli dell'ente presso cui gli eletti svolgono incarichi e funzioni, si ritiene necessario porre attenzione al parere reso in materia dal Consiglio di Stato n. 10166/2004 del 10/11/2004, diramato con nota di questa Struttura, prot. n. 3230/2E/DEL del 22/02/2005¹³, di cui si riporta un estratto:

"Ad una prima lettura la norma sembrerebbe riconoscere alla legge e alle fonti normative secondarie (statuti, regolamenti) una eguale capacità di rimuovere gli impedimenti previsti dagli artt. 60 e 63 del D.Lgs. n. 267/2000.

Una simile interpretazione, tuttavia, non si concilia con il citato art. 51 della Costituzione che, assoggettando alla riserva di legge la definizione dei requisiti per accedere e mantenere le cariche elettive, non consente alle fonti secondarie di intervenire nella materia elettorale in modo autonomo e diretto.

Senza considerare che se fosse lasciato alla discrezionalità degli enti locali di stabilire autonomamente le deroghe alla ineleggibilità e all'incompatibilità risulterebbe eluso anche il fine, voluto dallo stesso art. 51 della Costituzione, di assicurare a tutti i cittadini "condizioni di eguaglianza" nell'accesso alle cariche elettive.

Men che meno poi può consentirsi che la fonte secondaria determini l'inefficacia di impedimenti, definiti in modo puntuale e concreto dal legislatore, facendo riferimento a incarichi e funzioni indicati in termini così generali e astratti, come avviene nei casi citati nella relazione ministeriale, che non è dato neppure comprendere la portata della deroga e la sua ragione giustificativa.

Sicché, dovendosi attribuire al citato art. 67 una portata coerente con il dettato costituzionale, deve ritenersi che alla potestà regolamentare o statutaria degli enti locali residui

¹³ Consultabile sul sito internet della Regione, nel canale tematico "Enti locali", all'indirizzo http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documento=685.

soltanto il compito di attuare e, tutt'al più, di adeguare allo specifico assetto organizzativo dell'ente locale disposizioni adottate dal legislatore primario."

b) Sospensione e decadenza degli amministratori comunali.

In corso di mandato possono, altresì, intervenire i casi, previsti dall'art. 11 del d.lgs. 235/2012, di sospensione dalla carica di amministratore comunale in condizione di incandidabilità; in tal caso il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato la maggiore cifra individuale dopo l'ultimo eletto. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione, come previsto dal succitato art. 11. Qualora, invece, sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma dell'art. 19bis, comma 1, della l.r. 54/1998 (art. 19bis, comma 5, l.r. 54/1998).

In proposito si rammenta soltanto che nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata (art. 11, c. 3, d.lgs. 235/2012).

c) Sostituzione del Sindaco e/o del Vice Sindaco, decadenza della Giunta e scioglimento del Consiglio comunale.

Come disciplinato dall'art. 30ter della l.r. 54/1998, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco eletto, questi viene sostituito dal Vice Sindaco eletto, che rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio (*comma 1*) e che dovrà essere sostituito nella carica di assessore, con le modalità stabilite dallo Statuto comunale (*comma 3*); in qualità di Sindaco, lo stesso dovrà individuare, ai sensi del comma 4, l'assessore al quale attribuire le funzioni di cui all'art. 30, comma 1 (sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento temporaneo).

Al riguardo si precisa che la normativa vigente per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, stabilendo modalità di elezione diverse per il Sindaco ed il Vice Sindaco rispetto a quelle dei consiglieri comunali, non prevede la sostituzione del Sindaco, in qualità di membro del Consiglio comunale, qualora lo stesso, per qualsiasi ragione, cessi dalla carica, con la conseguenza che i componenti il Consiglio comunale risulteranno ridotti di una unità.

In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vice Sindaco eletto, che, come già detto per il Sindaco, non potrà essere sostituito quale membro del Consiglio comunale, il Sindaco dovrà procedere, in applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 30ter della l.r. 54/1998, a sostituirlo nella carica di

assessore e ad individuare l'assessore al quale attribuire le funzioni di cui all'art. 30, comma 1 (sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento temporaneo).

In caso di contestuali dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco e del Vice Sindaco eletti, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio (*art. 30ter, comma 5, l.r. 54/1998*).



Si invita, infine, a consultare con regolarità la pagina “**Courmayeur 26 novembre 2017**” della sezione "Elezioni" del sito internet della Regione, all'indirizzo http://gestionewww.regione.vda.it/amministrazione/Elezioni/Consultazioni_elettorali/Elezioni_comunali/Archivio/Courmayeur_26_novembre_2017/default.i.aspx, dove sono pubblicate tutte le informazioni riguardanti le suddette elezioni.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, con l'occasione, si porgono distinti saluti.

La Dirigente
(Tiziana VALLET)
-Documento firmato digitalmente-

IF-PV/